

Sent. n. 883/2024

N. 635/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.	Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa	Maria Rosaria Cuomo	Consigliere
Dott.ssa	Benedetta Pattumelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4178/2023, estensore giudice DOTT.SSA CLAUDIA TOSONI, discussa all'udienza del 10.10.2024 e promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SILVIA BALESTRO ([REDACTED]) e dell'avv. GIULIA MORONI ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 20122 MILANO, presso i Difensori

APPELLANTE

**CONTRO**

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. SILVANA MOSTACCHI ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO, presso il Difensore

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

PER LA PARTE APPELLANTE

"Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4178/2023 del 28 dicembre 2023 a) accertare il diritto del signor [REDACTED] a percepire l'APE Sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, L. n. 232/2016, a far data dal 1° settembre 2022, o comunque dalla diversa data, che risulterà all'esito del giudizio, per tutte le ragioni di cui in diritto; *per l'effetto* b) condannare INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per il titolo di cui sopra a pagare al signor



XXXXXXXXXX la somma di € 4.904,60, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di APE sociale, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo; c) condannare INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati antistatari”.

PER LA PARTE APPELLATA

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4178/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere l'INPS da ogni avversa domanda. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.

---

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 12.6.2024, XXXXXXXX proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dallo stesso presentato onde sentire accertare il proprio diritto a percepire l'APE Sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, L. n. 232/2016, con decorrenza dal 1° settembre 2022, o dalla diversa data emersa all'esito del giudizio, e – per l'effetto - condannare l'INPS a pagargli, a tale titolo, la somma di € 4.904,60, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, eventualmente ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e/o al maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo.

In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda l'incompatibilità – stabilita dagli artt. 1, co. 182, l. 232/2016 e 8 co. 3 DPCM 88/ 2017 – fra il trattamento invocato e l'indennità di disoccupazione involontaria, della quale XXXXXXXX era stato titolare all'epoca della domanda, in difetto di alcun onere in capo all'INPS di individuazione del sussidio più favorevole all'assicurato.

Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava l'errata applicazione della citata normativa, nella quale il primo Giudice sarebbe incorso per non avere distinto la fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 1 co. 179 l. 232/2016 – sussistente nel caso di specie in presenza di accertata riduzione della capacità lavorativa in misura superiore o uguale al 74% - da quella di cui alla lettera a) della stessa disposizione.



Solo quest'ultima, infatti, secondo l'appellante, condizionava l'erogazione dell'APE sociale alla conclusione della prestazione di disoccupazione, mentre la prima ne consentiva l'immediato riconoscimento in presenza dei requisiti, pacificamente posseduti da [REDACTED] (riduzione della capacità lavorativa nella misura sopra indicata, anzianità contributiva almeno trentennale e compimento del 63° anno di età).

[REDACTED] negava che, in tale situazione, si giustificasse la prevalenza della NASPI sull'APE sociale, affermata dal TRIBUNALE con illegittima introduzione di un presupposto – l'esaurimento del primo trattamento – non previsto dalla Legge nel caso di specie.

Nell'ottica del gravame, l'accertata sussistenza dei presupposti di cui alla citata lett. c) per il riconoscimento dell'APE sociale avrebbe dovuto determinarne la pronta erogazione, con interruzione della NASPI e non già – come invece affermato dalla sentenza – il differimento fino alla conclusione del trattamento di disoccupazione.

In una prospettiva sistematica, venivano richiamate – a sostegno dell'impugnazione – le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 22/2015 in materia di NASpI, che prevedevano la decadenza da tale trattamento in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato (art. 11), imponendo altresì al beneficiario la partecipazione ad iniziative formative (art. 7) e l'attivazione a fini di ricollocazione lavorativa, incompatibili con l'accertata invalidità, tutelata dalla possibilità di accesso al pensionamento anticipato in applicazione dei principi costituzionali in materia di diritto alla salute.

Veniva, inoltre, invocato nell'atto di appello il generale principio di *favor* del contribuente, contrastante con la protrazione di un trattamento meno favorevole in presenza dei requisiti di quello più vantaggioso, richiesto dall'assicurato.

Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accogliesse le domande, dallo stesso proposte in primo grado, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.

L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 30.9.2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, o – in subordine – il rigetto delle domande avanzate dalla controparte, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

In particolare, l'INPS, ribadite le argomentazioni svolte in primo grado, contestava i conteggi posti a base della domanda di [REDACTED], in quanto basati sull'errato raffronto fra importi netti percepiti a titolo di "APE SOCIALE" e importi lordi che sarebbero stati percepiti a titolo di "NASPI" (peraltro ricalcati da quelli erogati dall'aprile del 2023), allegando – *sub* doc. 6 – apposito



conteggio con indicazione delle somme lorde e nette, riferibili ai due titoli in questione.

All'udienza del 10.10.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

---

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

La questione che forma oggetto del presente procedimento riguarda il rapporto cronologico fra la c.d. "APE SOCIALE", prevista in favore degli invalidi in misura superiore al 74%, e la "NASPI".

Pacifica in causa l'incompatibilità dei due trattamenti, si discute se - in presenza dell'invalidità nella misura sopra indicata - l'APE debba essere erogata dopo la fine della NASPI, oppure la sostituisca fin dal momento di integrazione dei relativi presupposti, con immediata decadenza dal (meno favorevole) trattamento di disoccupazione.

Nel caso di specie, infatti, [REDACTED] - pur avendo maturato dal 1°.9.2022 i requisiti per il pensionamento anticipato quale invalido civile in misura superiore al 74% ai sensi dell'art. 2 lett. c) DPCM 88/2017), anziché vedersi erogare tempestivamente l'APE in sostituzione della NASPI all'epoca in corso, se la è vita posticipare al momento di cessazione di quest'ultima.

Nello specifico, giova elencare la successione dei passaggi rilevanti ai fini della decisione:

- il 24.3.2021, [REDACTED] - nato il 31.8.1959 - presentava domanda NASPI;
- tale trattamento gli veniva riconosciuto con decorrenza dal 4.4.2021 al 21.3.2023;
- il 3.5.2022, veniva accertata nei suoi riguardi l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85% (doc. 3 ric. I gr.);
- il 13.6.2023, l'odierno appellante presentava domanda di concessione della c.d. "APE sociale";
- l'8.8.2021, INPS gli comunicava il riconoscimento delle condizioni di accesso all'"APE sociale" con decorrenza dal 31 agosto 2022 (doc. 5, ric. I gr.);
- il 15.12.2022, l'Istituto precisava che l'erogazione di tale trattamento sarebbe avvenuta al termine del godimento della NASPI (previsto per l'aprile 2023: v. doc. 6, ric. I gr.).

La critica rivolta dall'appellante alla decisione di primo grado appare condivisibile e conforme all'univoco dettato normativo, che condiziona l'erogazione dell'APE sociale all'esaurimento dell'indennità di disoccupazione



nella sola ipotesi di cui alla lett. a) del citato art. 2 DPCM 88/2017, ma non già nell'ipotesi – che ricorre nel caso di specie – di cui alla lett. c) della stessa disposizione, relativa all'APE riconosciuta all'invalido civile.

In particolare, così stabilisce l'art. 2 (*"Condizioni per l'accesso all'APE sociale"*) DPCM cit., per quanto di interesse:

*"1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:*

*a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;*

*b) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;*

*c) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento".*

La lettura del testo normativo evidenzia in modo univoco come la conclusione del godimento della prestazione di disoccupazione sia prevista quale presupposto per l'erogazione dell'APE sociale dalla sola lett. a), mentre analoga previsione non è contenuta nella lett. c), applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

Se il Legislatore avesse inteso stabilire, anche per quest'ultima ipotesi, analoga condizione, lo avrebbe fatto espressamente, come avvenuto relativamente alla (sola) fattispecie di cui alla lett. a).

La mancanza di tale presupposto per l'invalido civile – oltre ad essere desumibile dal tenore testuale della disposizione sopra riportata, trova anche riscontro di carattere sistematico nell'art. 11, D.Lgs. 04/03/2015, n. 22, che dispone l'immediata decadenza dal trattamento di disoccupazione al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento, anche anticipato.

La norma da ultimo citata prevede, infatti, che:



*"1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (...) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".*

Se, quindi, il raggiungimento di tali requisiti comporta l'immediata decadenza dalla NASPI, allora viene meno – contestualmente – l'impedimento all'erogazione dell'APE sociale, individuato dal TRIBUNALE nell'incompatibilità (indiscussa) dei due trattamenti.

In tale quadro, appare evidente come la sostituzione dell'APE sociale alla NASPI avvenga automaticamente, per effetto dell'immediata decadenza stabilita dalla Legge (art. 11, ult. cit.), non facendo carico all'INPS – come invece affermato dal TRIBUNALE – alcun onere di "individuare quale dei due sussidi, tra loro incompatibili, dovrebbe in ragione della sua maggiore e relativa convenienza, considerarsi prevalente".

L'APE sociale spetta, pertanto, a [REDACTED] con l'invocata decorrenza, previa riquantificazione sulla base degli incontestati rilievi, fondatamente svolti dall'INPS, sulla base del raffronto fra valori omogenei (lordo con lordo) degli importi richiesti con quelli percepiti a titolo di NASPI nel periodo in questione, pari ad € 4.296,28 (in luogo dell'ammontare netto considerato nei conteggi inseriti alle pagg. 8 del ricorso di primo grado, pari ad € 4.181,28).

Su tali presupposti – i quali non hanno formato oggetto di alcun rilievo da parte dell'appellante in sede di discussione – il suo credito ammonta ad € 4.789,72, anziché alla somma di € 4.904,60, oggetto di domanda.

Va, invece, disattesa – per la sua genericità – la censura avanzata dall'INPS con riguardo alla quantificazione della pretesa avversaria, sulla base dell'ammontare mensile erogato a partire dal mese di aprile, con riguardo agli importi richiesti per il periodo precedente: l'Istituto non ha, infatti, specificamente indicato quale sarebbe stato il diverso importo, in ipotesi spettante a [REDACTED] in caso di tempestivo riconoscimento del trattamento richiesto (come lo stesso ben avrebbe potuto fare, disponendo di tutti i dati necessari).

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto di [REDACTED] a percepire l'APE Sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, L. n. 232/2016, a far data dal 1° settembre 2022 e, per l'effetto, l'INPS deve essere condannato a pagargli la somma di € 4.789,72, oltre alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la





soccombenza, certamente ravvisabile in capo all'INPS data l'entità minimale della riduzione dell'importo complessivamente riconosciuto all'odierno appellante rispetto a quello richiesto, pari in tutto ad € 114,88, e rilevata anche la proposizione della relativa contestazione solo nella memoria difensiva, depositata dall'appellato nel presente grado del giudizio.

Nello specifico, si quantificano gli importi di € 1.000,00 per la prima fase processuale e di € 1.200,00 per il procedimento di appello.

Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

In riforma della sentenza n. 4178/2023 del Tribunale di MILANO, accerta il diritto di [REDACTED] a percepire l'APE Sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, L. n. 232/2016, a far data dal 1° settembre 2022 e, per l'effetto, condanna l'INPS a pagargli la somma di € 4.789,72, oltre alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;  
condanna l'INPS a rifondere ad [REDACTED] le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.  
Così deciso in Milano, 10/10/2024

Il Consigliere estensore  
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente  
(Giovanni Picciau)

